

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica. (Provvedimento n. 42/1986)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 949 dell'11 novembre 1961, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 71/1979 del 29 dicembre 1979 e loro successive modificazioni;

Considerata la necessità di una revisione delle norme relative alla materia dei contributi di allacciamento in base a criteri che tengano conto della potenza richiesta, della distanza dagli impianti e di un'equa ripartizione dell'onere fra le utenze;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 7 maggio 1986;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dal 1° settembre 1986 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina dei contributi di allacciamento in bassa e in media tensione a modifica di quanto disposto dai provvedimenti citati in premessa.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1) I contributi di allacciamento, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previsti dalla disciplina urbanistica vigente, si determinano con riferimento alla potenza massima a disposizione richiesta per il contratto di fornitura di ciascuna utenza ed alla distanza minima dalla più vicina cabina di trasformazione.

Per gli usi domestici, la potenza massima da mettere a disposizione è pari al valore della potenza impegnata aumentato del 10%.

Per le utenze con diversi impegni di potenza (stagionali, orari) i contributi si determinano con riferimento al valore più elevato della potenza massima a disposizione.

2) La domanda di allacciamento per nuovi insediamenti deve contenere la documentazione progettuale dell'insediamento, il numero delle utenze da allacciare, la potenza complessiva da mettere a disposizione e l'impegno a rendere disponibili locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle cabine di trasformazione eventualmente occorrenti. In tal caso l'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni.

3) La soluzione tecnica dell'allacciamento, la tensione di alimentazione e l'ubicazione dei punti di consegna e di misura sono stabiliti dall'impresa fornitrice in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione.

Le forniture a carattere continuativo o ricorrente con potenza massima a disposizione non superiore a 33 kW in ogni caso si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta dell'utenza.

4) La consegna e la misura dell'energia si effettuano nel luogo di utilizzazione della fornitura, in posizione accessibile all'impresa fornitrice anche in assenza dell'utente.

Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari vengono effettuate in apposito vano centralizzato.

Nei casi di proprietà recintate, i punti di consegna e di misura vengono localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Nei casi in cui per la consegna e la misura dell'energia l'impresa fornitrice debba realizzare opere nell'ambito di proprietà condominiali, il richiedente è tenuto a fornire all'impresa i necessari permessi o autorizzazioni.

5) L'allacciamento, a monte della presa d'utente, si realizza con linee aeree o sotterranee a seconda del sistema di distribuzione adottato dall'impresa fornitrice nella zona.

Qualora nelle zone in cui la distribuzione viene effettuata con linee aeree venga richiesto dall'interessato l'allacciamento tramite linee sotterranee, oltre al contributo, determinato come previsto al successivo titolo II, deve essere corrisposto anche il maggior costo.

6) A fronte del pagamento dei contributi, l'impresa fornitrice è tenuta ad eseguire gli impianti elettrici necessari all'adduzione dell'energia elettrica fino ai punti di consegna, ivi compresi i gruppi di misura, limitatori o indicatori di potenza massima.

Le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura sono a carico del richiedente.

7) A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura di energia elettrica a se stante.

Titolo II

UTENZE A CARATTERE CONTINUATIVO O RICORRENTE

A) Allacciamenti di utenze in bassa tensione.

1) Per la determinazione del contributo di allacciamento delle utenze in bassa tensione, indipendentemente dall'impianto dal quale si deriva l'allacciamento, si fa riferimento alla più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa fornitrice, in servizio da almeno cinque anni (cabina M/B di riferimento).

2) Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma degli importi indicati alle successive lettere a) e b):

a) importo per la distanza dalla cabina M/B di riferimento:

Distanza	Importi dovuti (lire)	
	Parte fissa	Importo aggiuntivo per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri
*) entro 200 metri	200.000	—
*) oltre 200 e fino a 700 metri — per i primi 200 metri — per ulteriore distanza	200.000 —	— 100.000
*) oltre 700 e fino a 1.200 metri — per i primi 700 metri — per ulteriore distanza	700.000 —	— 200.000
*) oltre 1.200 metri — per i primi 1.200 metri — per ulteriore distanza	1.700.000 —	— 400.000

b) importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta: 75.000 lire.

3) Nel caso di allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari si applicano gli stessi contributi di cui al precedente punto 2) per ogni utenza da alimentare, considerando una utenza con 3,3 kW per ogni unità immobiliare, più una utenza con 6,6 kW per i servizi generali di ciascun edificio.

Tali valori costituiscono potenze massime a disposizione in franchigia per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali.

Per l'attivazione delle singole utenze negli edifici predetti, è dovuto il solo diritto fisso di 50.000 lire e non può essere riscosso nessun ulteriore contributo per richieste di potenza fino alla concorrenza della potenza massima a disposizione in franchigia.

Le stesse norme si applicano per l'allacciamento di edifici ristrutturati, quando sia stata richiesta la rimozione degli impianti per la consegna e la misura dell'energia preesistenti.

4) Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva, rispetto a quelle previste inizialmente per i nuovi edifici, o derivante da ampliamenti o frazionamenti di edifici già allacciati, è equiparata, ad ogni effetto, ad un nuovo allacciamento.

5) Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera b) del precedente punto 2) per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di 50.000 lire.

6. Per la elettrificazione di centri residenziali, di aree lottizzate, di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, quando l'alimentazione delle utenze è prevista in bassa tensione, si applicano le norme di cui al presente titolo, anche se è necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria.

Se è richiesto che l'elettrificazione venga realizzata anteriormente all'allacciamento delle singole utenze, il richiedente è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice, per ciascuna utenza prevista, gli importi di cui alla lettera a) del precedente punto 2).

All'atto dell'allacciamento delle singole utenze sarà versato l'importo di cui alla lettera b) del precedente punto 2), oltre al diritto fisso di 50.000 lire per utenza.

Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva è equiparata, ad ogni effetto, ad un nuovo allacciamento.

7) Nei casi di elettrificazione di insediamenti dei piani di zona dell'edilizia popolare sovvenzionata, di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni, il versamento del contributo dovuto può essere effettuato via via che vengono realizzati i singoli insediamenti, anche per quanto riguarda gli importi di cui alla lettera a) del precedente punto 2).

Allacciamenti di utenze in media tensione fino a 50 kV.

1) Per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze in media tensione, indipendentemente dall'impianto dal quale si deriva l'allacciamento, si fa riferimento alla più vicina cabina di trasformazione alta/media tensione dell'impresa fornitrice in servizio da almeno cinque anni (cabina A/M di riferimento).

2) Il contributo viene determinato, per ogni utenza da allacciare, dalla somma dei seguenti importi:

a) importo per la distanza dalla cabina A/M di riferimento: 50.000 lire per ogni 100 metri, o frazione superiore a 50 metri, con un minimo di 500.000 lire;

b) importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta: 60.000 lire.

3) Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice il corrispettivo di 60.000 lire per ogni kW in più, oltre al diritto fisso di 50.000 lire.

4) Per le utenze già servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima a disposizione, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo viene determinato, indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina A/M di riferimento, nella misura di 60.000 lire per ogni kW in più rispetto alla potenza già a disposizione in bassa tensione, oltre ad una quota fissa di 500.000 lire.

5) L'utente è tenuto a realizzare la propria cabina di trasformazione media/bassa tensione sulla base delle prescrizioni dell'impresa fornitrice. Deve inoltre mettere a disposizione dell'impresa fornitrice un idoneo locale, di agevole accesso da strada aperta al pubblico, per l'installazione delle apparecchiature di consegna dell'energia e dei trasformatori di misura. Il gruppo di misura sarà allocato in altro idoneo locale, confinante con il primo e accessibile sia all'impresa che all'utente.

6) Le norme di cui al presente titolo si applicano anche per l'elettrificazione di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, quando l'alimentazione delle utenze è prevista in media tensione, anche se è necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria.

Qualora sia richiesto che l'elettrificazione venga realizzata anteriormente all'allacciamento delle singole utenze, il richiedente è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice, per ciascuna utenza prevista, l'importo di cui alla lettera a) del precedente punto 2).

All'atto dell'allacciamento delle singole utenze sarà versato l'importo di cui alla lettera b) del precedente punto 2), oltre al diritto fisso di 50.000 lire per utenza.

Ciascuna utenza aggiuntiva, rispetto a quelle previste inizialmente, è equiparata, ad ogni effetto, ad un nuovo allacciamento.

C) Disposizioni comuni.

1) Le distanze stabilite nei precedenti paragrafi per la determinazione dei contributi devono essere rilevate su planimetrie contenenti l'ubicazione delle cabine M/B e delle cabine A/M e sono misurate in linea retta dal baricentro della cabina di riferimento fino al punto di consegna dell'energia.

Nei casi in cui la posizione dell'utenza risulti di incerta determinazione, l'interessato è tenuto ad esibire all'impresa fornitrice una planimetria sulla quale sia riportata l'esatta localizzazione dell'utenza stessa.

Le planimetrie utilizzate per la determinazione delle distanze sono predisposte dall'impresa fornitrice e devono riportare le cabine, il numero che le contraddistingue, il mese e l'anno di entrata in servizio.

I suddetti elementi devono anche essere indicati su apposita targa, applicata in posizione visibile all'esterno delle cabine.

2) Nelle fatture emesse dall'impresa fornitrice per i contributi di allacciamento determinati in base alle norme di cui al presente titolo deve essere indicato il numero della cabina di riferimento.

Titolo III

UTENZE TEMPORANEE NON RICORRENTI

I contributi per gli allacciamenti di utenze con forniture a carattere straordinario, oppure di durata temporanea, anche superiore all'anno, ma non ricorrente negli anni successivi, sono così determinati:

1) allacciamenti e aumenti di potenza in bassa tensione:

20.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione qualora non comportino la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione;

70.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione qualora comportino la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione.

2) allacciamenti e aumenti di potenza in media tensione:

60.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione;

3) per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo di 20.000 lire.

Titolo IV

RIALLACCIAMENTO DI UTENZE STAGIONALI, MODIFICHE CONTRATTUALI, SUBENTRI, VOLTURE

a) Riallacciamento di utenze stagionali.

Il contributo di riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente è fissato in 50.000 lire.

b) Modifiche contrattuali, subentri, volture.

Per le modifiche contrattuali derivanti da richieste degli utenti che non comportano aumenti della potenza a disposizione (cambi tariffa, subentri, volture, ecc.) è dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di 50.000 lire.

Titolo V

UTENZE PARTICOLARI E SPOSTAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI

1) Per gli allacciamenti di: installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati (impianti segnaletici stradali, ripetitori radiotelevisivi, impianti di protezione catodica, radiotelefonici, di teletrasmissione dati, impianti di sollevamento acqua, case di transumanza e ricoveri per il bestiame, depositi per attrezzi e simili); costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, il contributo è fissato nella misura del 70% della spesa relativa.

2) Per gli allacciamenti di: insegne luminose e pubblicitarie; impianti di illuminazione di monumenti e simili; impianti di risalita e simili; installazioni mobili o precarie (roulottes e simili); singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate ad oltre 2.000 metri dalla cabina M/B di riferimento; nonché per gli spostamenti, con onere a carico del richiedente, di impianti elettrici e gruppi di misura dell'impresa fornitrice, è dovuto a quest'ultima il rimborso della spesa relativa.

3) Per spesa relativa si intende il costo documentato dei materiali e delle opere di opera e della mano d'opera, oltre alle spese generali, assunte pari al 20% degli importi predetti.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

1) Le norme del presente provvedimento non si applicano agli allacciamenti già definiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ancorché l'esecuzione dei lavori relativi non sia stata già iniziata a tale data.

Si considerano definiti gli allacciamenti per i quali il contributo sia stato già versato o ne sia stato previsto il pagamento con la prima fattura di consumo.

Nei casi di elettrificazione di aree per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia stata già definita la realizzazione delle infrastrutture elettriche, sono dovuti all'impresa fornitrice, per l'allacciamento in bassa o in media tensione delle singole utenze, gli importi rispettivamente indicati al paragrafo A), punto 2), lettera b) e al paragrafo B), punto 2), lettera b) del precedente titolo II, per la potenza massima a disposizione richiesta per le utenze stesse, oltre al diritto fisso di 50.000 lire per utenza.

2) Per gli edifici già allacciati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i quali il contributo di allacciamento sia stato corrisposto in base alle norme di cui al provvedimento n. 949, paragrafo C, lettere b) e c), restano fermi i valori di potenza massima a disposizione in franchigia previsti per ogni unità immobiliare dal provvedimento n. 1/1975 del 16 gennaio 1975.

3) Limitatamente al primo aumento di potenza richiesto dalle utenze già servite in bassa tensione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, situate ad oltre 700 metri dalla cabina M/B di riferimento, sono dovuti all'impresa fornitrice, oltre al corrispettivo di 75.000 lire per ogni kW di ulteriore potenza massima a disposizione, anche gli importi di cui al precedente titolo II, paragrafo A), punto 2), lettera a).

4) I contributi per le elettrificazioni di insediamenti rurali sovvenzionate dallo Stato, regioni, enti locali, comunità montane e da altri enti, compresi i contributi relativi al potenziamento di impianti in aree sottoelettrificate, restano regolati dalla disciplina già in essere fino alla concorrenza dei finanziamenti deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Per i finanziamenti successivi si applica la disciplina del presente provvedimento.

L'impresa fornitrice concorderà con gli enti erogatori delle sovvenzioni l'entità complessiva delle opere di elettrificazione eseguibili anno per anno, anche sulla base dell'entità delle opere realizzate nel triennio precedente.

5) Le cabine M/B e le cabine A/M già in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si considerano a tutti gli effetti in servizio da almeno cinque anni.

DISPOSIZIONI FINALI

1) I valori dei contributi e dei diritti fissi indicati nel presente provvedimento sono rivisti annualmente dal CIP sulla base dell'andamento generale dei prezzi e del tasso di inflazione programmato.

2) L'impresa fornitrice ha facoltà di accertare, anche successivamente all'allacciamento, la sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato determinato il contributo.

Nei casi in cui tale accertamento dia esito negativo, è dovuto, all'impresa fornitrice, senza pregiudizio dall'azione penale, ove il fatto costituisca reato, l'importo relativo alla eventuale differenza tra il contributo dovuto e quello versato.

3) Sono abrogate le disposizioni in materia di contributi di allacciamento incompatibili con le presenti norme.

Roma, addì 30 luglio 1986

*Il Ministro dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta*

ALTISSIMO